Corte di giustizia tributaria di primo grado Puglia Taranto
Sez. II - Sentenza 1/6/2023, n. 544

ARGENTINO PIETRO, - Presidente
FESTA LELIO FABIO, - Relatore
ISCERI LUCIA, - Giudice
in data 29/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1826/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
xx. Srl - (...)
Difeso da
xxx - (...)
ed elettivamente domiciliato presso xxx
contro
xx. S.r.l. - (...)
Difeso da
xxx - (...)
ed elettivamente domiciliato presso xxxx
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
l'ufficio insiste per il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 22-12-2022, "xxxx. S.r.l." impugna l'avviso di accertamento n. (...) del 13-6-2022, relativo all'omesso versamento nell'anno 2022 del canone unico di occupazione per esposizione pubblicitaria, relativo a taluni mezzi pubblicitari, elencati nella tabella allegata all'atto medesimo, del marchio "Gazzetta del Mezzogiorno, gestita da complesso aziendale acquisito dalla ricorrente.
Premesso che il predetto complesso aziendale comprende il solo marchio "Gazzetta del Mezzogiorno", e non anche eventuali impianti pubblicitari, conclude che proprietario del marchio è rimasto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, unico soggetto passivo di imposta.
Premessa poi la natura tributaria e non patrimoniale del canone (che ha sostituito la TOSAP), ne prospetta la contrarietà all'art. 23 Cost. nella parte in cui non prevede un tetto massime alle tariffe.
Nel merito, evidenzia la mancanza di prova delle occupazioni, realizzate con gli impianti elencati, e lamenta la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, in via transitoria previsto dal nuovo regolamento comunale.
Quanto infine alle sanzioni, ne sostiene la sproporzione, ed invoca l'assenza di colpa.
Instauratosi il contraddittorio, xxx. S.r.l., invece, sostiene:
- che obbligato al pagamento è chi effettua l'occupazione, a prescindere a questioni di titolarità;
- che la legge non prevede il contraddittorio procedimentale, e quello di cui al regolamento comunale non può riguardare il caso di semplice accertamento di omessa denuncia;
- che, di conseguenza, strumentali sono anche le questioni sulle sanzioni;

- nel merito, che nell'atto si attesta l'avvenuta rilevazione di vari impianti, e all'uopo produce n. 6 rilevazioni fotografiche.

Motivi della decisione

Il Collegio non condivide le prospettazioni della società ricorrente sulle questioni non relative al merito.

Non quella della contrarietà all'art. 23 Cost. della mancata previsione per legge di un tetto massimo tariffario perchè - anche a condividere la natura esclusivamente tributaria del canone - la norma costituzionale prevede una riserva di legge non assoluta, ma relativa ("nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge).

La questione della proprietà del marchio pubblicizzato, che sarebbe rimasta in capo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, non ha invece concreto rilievo, perchè ciò che conta ai fini dell'obbligo qui contestato non è la proprietà formale, ma l'uso, e questo è stato trasferito.

Nel merito, invece, l'avviso impugnato è del tutto sfornito di fondamento probatorio, per la semplicissima ragione che - nella contestazione di parte ricorrente - esso reca un elenco che indica una data di rilevazione, di cui però non vi è traccia: nella mancanza, in capo a xxx., di potestà certificative di sorta, manca così il fondamento documentale dal quale rilevare l'oggettività delle occupazioni presupposte, in mancanza del quale l'imposizione non trova fondamento.

Ed è appena il caso di precisare che le rilevazioni fotografiche prodotte sono del tutto inidonee allo scopo, perchè non forniscono alcuna certezza su epoca ed ubicazione degli impianti, ed in ogni caso non sono neppure numericamente esaustive.

L'atto va dunque annullato per tale ragione, che assorbe la rilevanza delle ulteriori questioni del contraddittorio endoprocedimentale e della colpa.

Le spese del giudizio possono essere equitativamente per le ragioni della decisione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Conclusione

Taranto il 29 maggio 2023.